

Codice A1816A

D.D. 11 gennaio 2018, n. 77

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 5902. Richiesta di autorizzazione idraulica per rimozione di piante divelte e vegetazione in eccesso dall'alveo del corso d'acqua denominato Bealera della Grassa nel comune di Caramagna Piemonte (CN). Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte.

Con richiesta pervenuta con lettera ns. prot. 54093 del 13/11/2017, COPPOLA Incoronata, Sindaco del Comune di Caramagna Piemonte, ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, da realizzarsi sul corso d'acqua denominato Bealera della Grassa nel comune di Caramagna Piemonte CN.

All'istanza sono allegati gli elaborati (relazione tecnica, planimetria, documentazione fotografica) redatti dall'arch. Emilio FISSORE, in qualità di responsabile del Servizio urbanistica e edilizia privata del Comune di Caramagna Piemonte, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

A seguito dell'esame degli elaborati pervenuti, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque della Bealera della Grassa.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone demaniale e non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- la sezione del torrente non dovrà essere modificata;
- il materiale movimentato in alveo dovrà essere costituito unicamente della vegetazione e delle piante oggetto di rimozione;
- dovrà essere accuratamente ripristinato lo stato dei luoghi a seguito di eventuali modifiche temporanee dell'alveo dovute all'accesso con mezzi meccanici.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Caramagna Piemonte nella persona del Sindaco COPPOLA Incoronata, ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato resta responsabile dei danni eventualmente cagionati nel corso dei lavori;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. l'intervento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziato, dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso dovessero verificarsi variazioni delle condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla LR 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della DGR n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. Se necessario, prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI